

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6621 del 28/11/2024
Oggetto	LR 7/2004. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE A REGOLARIZZAZIONE DI UN'AREA DEMANIALE IN ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME MARECCHIA CON UN GASDOTTO DN 200 STAFFATO SUL PONTE SP 107 "PALAZZO-CA' MIGLIORE" NEL COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) E NEL COMUNE DI MAIOLO (RN), OLTRE AD UN'ALTRA AREA DEMANIALE LIMITROFA IN SPONDA DESTRA AD USO CABINA DI REGOLAZIONE E MISURA DEL GAS IN COMUNE DI MAIOLO (RN). RICHIEDENTE: ADRIGAS S.P.A. PROCEDIMENTO RN22T0026
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6922 del 28/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventotto NOVEMBRE 2024 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: LR 7/2004. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE A REGOLARIZZAZIONE DI UN'AREA DEMANIALE IN ATTRAVERSAMENTO DEL FIUME MARECCHIA CON UN GASDOTTO DN 200 STAFFATO SUL PONTE SP 107 "PALAZZO-CA' MIGLIORE" NEL COMUNE DI NOVAFELTRIA (RN) E NEL COMUNE DI MAIOLO (RN), OLTRE AD UN'ALTRA AREA DEMANIALE LIMITROFA IN SPONDA DESTRA AD USO CABINA DI REGOLAZIONE E MISURA DEL GAS IN COMUNE DI MAIOLO (RN). RICHIEDENTE: ADRIGAS S.P.A. - PROCEDIMENTO RN22T0026.

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";

- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto

“Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021 "Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE) di cui alla D.D.G. n. 70/2018;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 1/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 1/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 100/2023 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/10/2023, sino al 31/03/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 27/2024 con cui è stata disposta la proroga degli incarichi di funzione, in scadenza il 31/03/2024, sino al 31/05/2024;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;

VISTA l'istanza, completa di allegati tecnici, pervenuta il 24/11/2022, registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2022/193930, integrata il 05/01/2023 con documentazione registrata in pari

data al protocollo Arpae PG/2023/2180, integrata il 13/01/2023 con documentazione registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2023/6555, poi ulteriormente integrata il 25/01/2024 con documentazione registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2024/14956 (richiesta dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con nota Prot. 21/09/2023 64174.U, registrata in pari data al protocollo Arpae al PG/2023/160377), ulteriormente integrata il 15/03/2024 con documentazione registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2024/50364 e infine integrata il 21/10/2024 con documentazione registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2024/189404 con cui l'Ing. Bugli Alessandro (C.F. BGL LSN 72M10 H294L), in qualità di Rappresentante titolato alla firma degli atti della Società Adrigas s.p.a. (C.F./P.IVA 00353660400), con sede legale nel Comune di Rimini (RN), ha richiesto la concessione per l'occupazione:

- a. con regolarizzazione di un'area del demanio idrico a presso il ponte SP107 "Palazzo-Cà Migliore" al km 0+050 in attraversamento del fiume Marecchia con un **gasdotto MP DN 200** 4^a specie in acciaio con rivestimento esterno in polietilene entro contro-tubo PVC DN 315 staffato lato monte al ponte SP107 e in parte interrato di 205 m di lunghezza, di cui 145 m aerei e 60 m interrati, in sostituzione del vecchio DN 150 risalente agli anni'70 nel Comune di Novafeltria (RN) e nel Comune di Maiolo (RN) con identificazione catastale Sez. A Foglio 13 Particella 1934/parte e antistante (Comune di Novafeltria) e Foglio 12 Particelle 423/parte-424/parte e antistanti (Comune di Maiolo);
- b. di un'area del demanio idrico limitrofa in sponda destra del fiume Marecchia con una **cabina di regolazione e misura del gas metano** avente una superficie di 260 m² (lotto recintato), di cui 60 m² occupati dalla cabina, in Comune di Maiolo (RN) con identificazione catastale al Foglio 12 Particella 424/parte e antistante di detto comune (ex pratica Regione Marche n. 369 intestata al Comune di Novafeltria - pratica Arpae RN10T0082);

- Pratica RN22T0026.

VISTA INOLTRE la nota di prot. n.3040 del 27/03/2024 del Comune di Novafeltria registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2024/57653, con cui con cui l'Arch. Guerra Fabrizio, in qualità di Rappresentante dell'Ufficio tecnico del Comune di Novafeltria (P.IVA 00360640411), ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 24/06/2023, in cui il Comune di Novafeltria rinuncia alla concessione per l'occupazione dell'area del demanio idrico con una cabina di decompressione del gas metano ubicata in sponda destra del fiume Marecchia in Comune di Maiolo (RN) con identificazione catastale al Foglio 12 Particella 424/parte e antistante di detto comune (ex pratica Regione Marche n. 369 intestata al Comune di Novafeltria - pratica Arpae RN10T0082)

DATO ATTO:

- le opere oggetto della presente concessione risultano esistenti alla data di conferimento della funzione di gestione del demanio idrico alle Regioni (antecedenti al 2001);
- non si procede, quindi, all'attività prevista dall'art 21, comma 1) della L.R. 15 aprile 2004, n.7, per occupazione di Aree del Demanio Idrico in assenza di concessione in quanto ricorrono gli estremi di cui al comma 10 art. 3 della L.R. n. 04/07 come modificata dalla Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 11;
- che l'utilizzo dell'area occupata dal gasdotto è proseguito nel tempo senza idoneo titolo concessorio, come risulta dalla documentazione conservata agli atti, e pertanto con nota di prot. PG/2024/190958 del 22/10/2024 si è proceduto a determinare gli indennizzi per l'occupazione pregressa;
- ha versato l'importo di **€ 4.625,21** in data 25/10/2024 quale indennizzo risarcitorio per l'occupazione senza idoneo titolo concessorio calcolato per il periodo da dicembre 2017 a novembre 2022 (5 anni) a seguito della richiesta di prescrizione che è stata accolta e

applicando le maggiorazioni previste per legge sulla base di quanto disposto dall'art.51 della L.R. 24/2009 come poi modificato dall'art 8 della L.R.11/2018;

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 14 del 18/01/2023 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, con nota Prot. 36193 U. del 06/06/2024, registrata in pari data al protocollo Arpae al PG/2024/104359, integrata con nota Prot. 77214 U. del 06/11/2024, registrata in pari data al protocollo Arpae al PG/2024/200575 ha rilasciato il nulla osta idraulico e l'autorizzazione idraulica di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, richiesti con nota Arpae PG/2023/44145 del 13/03/2023, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che l'occupazione di area demaniale è ubicata all'interno del sito rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT4090003 "Rupi e Gessi della Valmarecchia" ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che La Regione Emilia-Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane Area Biodiversità con nota prot. n. 1035066 del 13/10/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2023/174892 ha rilasciato il parere con esito positivo della Valutazione di incidenza, richiesto con nostra lettera del 13/03/2023 PG/2023/44145;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/212822 del 25/11/2024;

PRECISATO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto, per la DItta Adrigas S.p.a. inoltrata tramite

il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 26/07/2024, da questi acquisita al prot. nr PR_RNUTG_Ingresso_0045664_20240726;

- che successivamente è stata acquisita da questi uffici (PG/2024/138272 del 29/07/2024) la comunicazione da cui risulta che alla data del 26/07/2024 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a carico della Ditta Adrigas S.p.a e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 21/11/2022 tramite portale payER-pagoPa, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha versato il deposito cauzionale pari ad € 996,61 in data 25/10/2024 ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004;
3. ha versato il canone relativo alle annualità 2024 (€ 996,61), 2023 (€ 996,61) e 2022 (1/12 pari a € 83,05) in data 25/10/2024;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad **anni 19** a decorrere dalla data di adozione del presente atto ovvero **fino al 31/12/2042**;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Sotterranee, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di rilasciare alla Società Adrigas s.p.a. (C.F./P.IVA 00353660400), con sede legale nel Comune di Rimini (RN), la concessione per l'occupazione:

- a) di un'area del demanio idrico a regolarizzazione presso il ponte SP107 "Palazzo-Cà Migliore" al km 0+050 in attraversamento del fiume Marecchia con un **gasdotto MP DN 200** 4^a specie in acciaio con rivestimento esterno in polietilene entro contro-tubo PVC DN 315 staffato lato monte al ponte SP107 e in parte interrato di 205 m di lunghezza, di cui 145 m aerei e 60 m interrati, in sostituzione del vecchio DN 150 risalente agli anni '70 nel Comune di Novafeltria (RN) e nel Comune di Maiolo (RN) con identificazione catastale Sez. A Foglio 13 Particella 1934/parte e antistante (Comune di Novafeltria) e Foglio 12 Particelle 423/parte-424/parte e antistanti (Comune di Maiolo);
- b) di un'area del demanio idrico limitrofa in sponda destra del fiume Marecchia con una **cabina di regolazione e misura del gas metano** avente una superficie di 260 m² (lotto recintato), di cui 60 m² occupati dalla cabina, in Comune di Maiolo (RN) con identificazione catastale al Foglio 12 Particella 424/parte e antistante di detto comune (ex pratica Regione Marche n. 369 intestata al Comune di Novafeltria)

Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto - codice Pratica **RN22T0026**.

2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al **31/12/2042**;
3. di stabilire in **24 mesi** la durata dell'Autorizzazione Idraulica per la realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
4. di fissare il **deposito cauzionale in €. 996,61** (ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004), salvi

- futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
5. di stabilire che il **canone annuo solare è pari a € 996,61** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
 6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
 7. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. n.7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
 8. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
 9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
 10. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla osta Idraulico e nell'Autorizzazione idraulica di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota Prot. n. 36193 U. del 06/06/2024, registrata in pari data al protocollo Arpae al PG/2024/104359, integrata con nota Prot. 77214 U. del 06/11/2024, registrata in pari data al protocollo Arpae al PG/2024/200575 richiesti con nota Arpae PG/2023/44145 del 13/03/2023;
 11. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 12. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta

esplicitamente dal concessionario;

13. che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 30 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;

14. che deve essere inoltrata alla Struttura scrivente tramite PEC all'indirizzo aoorn@cert.arpa.emr.it una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

15. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

16. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

17. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato De Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di aree demaniali intestate alla Società Adrigas s.p.a. (C.F./P.IVA 00353660400), con sede legale nel Comune di Rimini (RN), - codice pratica **RN22T0026**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione:

- a)** di un'area del demanio idrico a regolarizzazione a presso il ponte SP107 "Palazzo-Cà Migliore" al km 0+050 in attraversamento del fiume Marecchia con un **gasdotto MP DN 200** 4^a specie in acciaio con rivestimento esterno in polietilene entro contro-tubo PVC DN 315 staffato lato monte al ponte SP107 e in parte interrato di 205 m di lunghezza, di cui 145 m aerei e 60 m interrati, in sostituzione del vecchio DN 150 risalente agli anni'70 nel Comune di Novafeltria (RN) e nel Comune di Maiolo (RN) con identificazione catastale Sez. A Foglio 13 Particella 1934/parte e antistante (Comune di Novafeltria) e Foglio 12 Particelle 423/parte-424/parte e antistanti (Comune di Maiolo);
- b)** di un'area del demanio idrico limitrofa in sponda destra del fiume Marecchia con una **cabina di regolazione e misura del gas metano** avente una superficie di 260 m² (lotto recintato), di cui 60 m² occupati dalla cabina, in Comune di Maiolo (RN) con identificazione catastale al Foglio 12 Particella 424/parte e antistante di detto comune (ex pratica Regione Marche n. 369 intestata al Comune di Novafeltria - pratica Arpae RN10T0082).

Tali aree sono identificate negli elaborati grafici allegati e parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€. 996,61** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€. 996,61**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare

nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "***Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica***" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;
- B)** La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna** con Nulla osta idraulico e Autorizzazione idraulica Prot. n. 36193 U. del 06/06/2024, integrata con nota Prot. 77214 U. del 06/11/2024, registrata in pari data al protocollo Arpaе al PG/2024/200575, di seguito ed integralmente riportate:

CONDIZIONI GENERALI

1. *L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a*

cura e spese del soggetto richiedente, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica o comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico del corso d'acqua; in particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il soggetto richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'amministrazione concedente;

- 2. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.*
- 3. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
- 4. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
- 5. il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPCRN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

DURATA

6. *la presente autorizzazione idraulica ha validità di **mesi 24** (ventiquattro) dalla data di ricevimento, pertanto i lavori dovranno essere completati entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; trascorso inutilmente tale termine le procedure amministrative finalizzate al rilascio dell'autorizzazione dovranno essere ripetute; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga su istanza del richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;*
7. *la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

CONDIZIONI SUL PROGETTO E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

8. *le opere da realizzare dovranno essere eseguite sui terreni, nei modi e nelle misure, indicate nel progetto presentato e le stesse dovranno essere concretizzate secondo i contenuti degli elaborati tecnici acquisiti, che formano parte integrante del presente provvedimento. Non è consentito apportare variazioni alle stesse o cambi di ubicazione;*
9. *al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinentziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;*
10. *al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*

11. *eventuali lavori non previsti in progetto, anche derivanti da sopravvenute esigenze di cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati;*
12. *tutte le opere, dovranno essere dimensionate e costruite, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dei tecnici incaricati dal soggetto richiedente e della Direzione dei Lavori, in modo da assicurarne la stabilità, nelle condizioni più sfavorevoli di azione delle forze determinate dal terreno, dalle pressioni e sotto-spinte idrauliche anche indotte da eventi di piena, dai sovraccarichi e dal peso proprio delle opere, nel rispetto dei principi della scienza e della tecnica e delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;*
13. *il soggetto richiedente dovrà comunicare il nominativo del Direttore dei Lavori e l'inizio dei lavori stessi, con un preavviso di almeno 15 giorni, e, a lavori ultimati, trasmettere il certificato di regolare esecuzione/certificato di collaudo delle opere;*
14. *contestualmente all'inizio dei lavori il Direttore dei Lavori incaricato dovrà accertare la effettiva conformità dello stato dei luoghi a quanto previsto in progetto, anche in considerazione che l'infrastruttura viaria cui sarà collegato l'attraversamento è ancora da realizzarsi alla data del rilascio della presente;*
15. *la realizzazione dei lavori dovrà avvenire adottando nella fase esecutiva tutti gli accorgimenti tecnici atti a non creare, seppure temporaneamente, condizioni predisponenti a fenomeni di dissesto e di pregiudizio del buon regime delle acque, sollevando l'USTPC – RN da ogni responsabilità o reclamo da parte di coloro che si ritenessero eventualmente danneggiati;*
16. *i materiali di risulta ed i rifiuti in generale dovranno essere trasportati e smaltiti presso discariche autorizzate e riposti, in attesa dello smaltimento, in luoghi sicuri temporaneamente attrezzati all'interno del cantiere, nel pieno rispetto della normativa vigente e dell'ambiente naturale circostante;*
17. *è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;*

18. *il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;*

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

19. *è esclusivo onere del soggetto richiedente mettere in atto tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, periodiche e a seguito degli eventi di piena, dei manufatti e delle opere connesse; in ogni caso dovrà essere sempre garantita la sezione idraulica nella geometria originariamente prevista nel progetto di realizzazione dell'opera;*
20. *il soggetto richiedente manleva USTPC – Rimini da ogni responsabilità in ordine alla stabilità del manufatto e delle opere assentite (in caso di danneggiamento o crollo), anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua e in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta esclusivo obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti, anche mediante la realizzazione, sempre previa autorizzazione, delle opere ritenute necessarie;*
21. *il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;*
22. *si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;*
- 23.

SICUREZZA

24. *l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;*
25. *USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*
26. *competete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone;*
27. *in particolare, durante l'esecuzione dei lavori il soggetto richiedente è obbligato ad adottare tutte le cautele e a vigilare affinché, in caso di eventi di piena, vengano prontamente eseguite le operazioni di sgombero dei materiali e dei macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area di cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque.*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate

dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.